Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 16 luglio 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 luglio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 9

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli ed esami, a centosedici posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Concorsi, per titoli ed esami, a centosettanta posti di preside negli istituti tecnici.

Concorsi, per titoli ed esami, a centoventiquattro posti di preside negli istituti professionali.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli ed esami, a centosedici posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale . . . . *Pag.* 3

Concorsi, per titoli ed esami, a centosettanta posti di preside negli istituti tecnici . » 9

Concorsi, per titoli ed esami, a centoventiquattro posti di preside negli istituti professionali . . . . » 16

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli ed esami, a centosedici posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928;
Vista la legge 2 giugno 1981, n. 271;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;
Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1984, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione espressosi nell'adunanza del 5 ottobre 1983, sono stati stabiliti gli orientamenti programmatici delle prove d'esame dei concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e i titoli valutabili, con le relative tabelle di valutazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, relativi alle disponibilità previste in organico al 10 settembre 1985 ed al 10 settembre 1986:

cinquantanove posti nei licei classici;
trentasette posti nei licei scientifici;
venti posti negli istituti magistrali.

Al numero dei posti messi a concorso vanno aggiunti quelli che si renderanno comunque vacanti e disponibili al 10 settembre 1985 ed al 10 settembre 1986.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

A ciascuno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni per anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto.

In deroga sono considerati validi ai fini dell'ammissione ai concorsi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'Università per stranieri;

ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 349, il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo;

c) appartengono ai ruoli del corrispondente tipo di istituto cui si riferisce ciascun concorso (licei classici, licei scientifici e istituti magistrali), oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi banditi con il presente decreto, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente

del tipo di istituto cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi, sempre se in possesso dei requisiti elencati nei punti *a*) e *b*), i presidi di ruolo della scuola media, i vice-rettori dei convitti nazionali e le vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto cui si riferisce ciascun concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 3.

Titoli e prove di esame - Valutazione

Del presente decreto fanno parte integrante la tabella dei titoli valutabili ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli, stabilita con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 (allegato *A*) e gli orientamenti programmatici per le prove di esame (allegato *B*).

I titoli valutabili devono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione, secondo le precisazioni del successivo art. 6 del presente decreto.

I titoli in questione devono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità ed uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale e si svolgeranno in Roma.

Il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgerà la prova scritta saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 1° *ottobre* 1984.

I candidati dovranno presentarsi nei locali in cui si svolgeranno le prove, muniti di valido documento di riconoscimento.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di cento punti, dei quali venti da assegnare ai titoli (12 per titoli di servizio e 8 per quelli di studio e di cultura), 40 alla prova scritta e 40 a quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28 quarantesimi.

Art. 4.

Domande di ammissione - Termine - Esclusioni

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, integrata dalla «scheda personale» (facsimile allegato n. 1), che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata, deve essere inviata con raccomandata, insieme con i titoli (comprese le pubblicazioni) e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione I^a, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi e quelli che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 36 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande e della scheda personale

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonché l'istituto o l'ufficio presso il quale risultano comandati e la data di inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare al concorso per la presidenza di più tipi di istituti dovrà presentare una domanda per ogni tipo di istituto.

In caso di più domande, una sola dovrà essere corredata da documenti tutti in bollo, in originale o in copia autentica; per le altre sarà sufficiente far riferimento alla documentazione allegata alla prima.

In mancanza di separate domande il candidato sarà ammesso soltanto al concorso per la presidenza del tipo di istituto per cui ha titolo all'atto della scadenza dei termini fissati nel precedente art. 4);

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

È fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione I^a, - qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti, o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso

il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi, nel caso in cui il candidato sia preside incaricato;

i) il candidato che intenda sostenere la prova relativa all'ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano con particolare riguardo all'ordinamento scolastico, al fine di beneficiare dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, deve farne esplicita richiesta in ognuna delle domande di concorso presentate.

La scheda personale, che fa parte integrante della domanda, deve essere compilata sulla fotocopia dell'allegato n. 1 nella parte riservato al candidato. In caso di discordanza tra scheda e domanda, si terrà conto delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Art. 6.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica.

Qualora dal diploma non risulti la votazione, il candidato dovrà presentare ai soli fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i titoli anche il relativo certificato rilasciato dall'Università degli studi o dallo istituto superiore;

2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornato con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perchè il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione ai concorsi, rilascerà a richiesta dell'interessato un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola.

Nella detta attestazione dovranno risultare altresì le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

4) attestazione del provveditore agli studi, sulla base degli atti d'ufficio circa gli eventuali provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare a carico dell'istante;

5) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre per documentare gli *status* di cui all'art. 2, lettera *b*), terzo comma, del presente bando;

6) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 di questo decreto;

7) un breve *curriculum* in carta semplice firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta;

8) elenco, datato e firmato dal candidato, in triplice copia, su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

9) un elenco in triplice copia, su carta semplice, datato e firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate con la domanda in unico esemplare. Non saranno prese in considerazione le opere dattiloscritte o manoscritte, né le bozze di stampa, le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate;

10) certificato d'abilitazione comprovante il diritto al passaggio al tipo d'istituto cui si riferisce il posto direttivo al quale si aspira. I presidi di ruolo della scuola media, i vice-rettori dei convitti nazionali e le vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, debbono certificare la votazione di sette decimi richiesta per la loro partecipazione ai concorsi di cui all'art. 2, lettera *c*), terzo comma, del presente bando. I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili, nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 3 e 7 del presente bando devono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti.

In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti dei concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con esclusione delle pubblicazioni) redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, né saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti dall'amministrazione per comprovare le priorità previste dall'art. 7, quarto comma, del bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 7.

Commissione - Graduatoria - Nomine ed assegnazione di sede

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

La graduatoria generale di merito dei concorsi, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove d'esame una votazione complessiva di almeno 56/80, con non meno di 28/40 in ciascuna prova, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, quelle dei vincitori saranno formate in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze messe a concorso.

La graduatoria generale di merito sarà utilizzata, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento della nomina per uno dei posti messi a concorso.

È esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente, o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

La graduatoria generale di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate sul « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 8.

Ritiro documenti, titoli e pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni inviati con la domanda di partecipazione ai concorsi, dovranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega autenticata nella firma, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura o all'esito dei concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1984
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 60

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A POSTI DI PRESIDE NEI LICEI E NEGLI ISTITUTI MAGISTRALI.

A. — SERVIZIO
(Massimo punti 12)

1) Per ogni anno di servizio prestato come professore dei ruoli dei docenti laureati negli Istituti Statali di istruzione secondaria di 2° grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 0,50.

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato come professore dei ruoli dei docenti laureati negli Istituti Statali d'istruzione secondaria di 1° grado o dei ruoli dei docenti diplomati.

2) Per ogni anno di servizio prestato quale preside di ruolo in Istituti Statali di istruzione secondaria di 1° grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 1,20.

3) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside incaricato in Istituti Statali di istruzione secondaria di 2° grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 1,60.

Il punteggio sopra indicato è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in Istituti Statali di istruzione secondaria di 1° grado.

4) Per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata in Istituti d'istruzione secondaria di 2° grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 0,60.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in Istituti d'istruzione secondaria di 1° grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche in casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

5) *a*) Per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati consigli di presidenza, punti 0,40.

b) Per ogni anno di incarico di membro della giunta esecutiva del consiglio d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione o dei cessati consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica, punti 0,25.

c) Per ogni anno di incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del consiglio d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei comitati per la valutazione del servizio del personale insegnante o della commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, punti 0,15.

I punteggi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) *c*) sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina in ruolo o con esonero dall'insegnamento; i punteggi non sono cumulabili tra loro sempre che riguardano il medesimo anno scolastico.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso nel ruolo di appartenenza.

Il servizio prestato all'estero presso gli Istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi di Istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a 6 mesi.

B. — TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA

(Massimo punti 8)

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode	punti	2
con voti 110/110	»	1,60
con voti da 99 a 109/110	»	1,20
con voti da 88 a 98/110	»	0,40
per ogni altra laurea	»	0,40

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corso di perfezionamento e di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani e stranieri e riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno: punti 0,20.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti d'istruzione secondaria di 2° grado (compreso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo): punti 1.

Per la stessa cattedra (tabella - classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di 1° grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per ogni abilitazione conseguita (esclusa quella corrispondente alla classe di concorso cui è ricondotto l'insegnamento di titolarità): punti 0,20.

5) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per «merito distinto» riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado per esami e titoli: punti 0,50.

Per analoghi concorsi di «merito distinto» riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di 1° grado la valutazione è ridotta alla metà.

6) Per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti d'istruzione secondaria di 2° grado, per ciascuna: punti 1,70.

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di 1° grado.

7) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore o ispettore tecnico: punti 0,80.

8) Per l'inclusione interna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie: punti 0,80.

9) Maturità in concorsi universitari o libera docenza: punti 0,40. (Tale punteggio non è cumulabile: si dà luogo ad una sola valutazione).

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,20 per ogni anno accademico purchè di durata non inferiore, nel complesso, a 5 mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di punti 0,80.

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*, ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo per almeno 6 mesi per anno, punti 0,20 e fino ad un massimo di punti 0,80. (Ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951 l'attività svolta in qualità di assistente volontario - in presenza di certificato che attesti la qualifica di lodevole - è valutata in ragione di un terzo).

12) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico - didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di punti 3,00.

DETRAZIONI

Dalla valutazione complessiva verranno detratti i seguenti punti: per sanzioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250 di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969 e purchè non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione):

per una censura	punti	0,40
per ogni censura in più	»	0,70
per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese	»	2,00
per ogni mese di sospensione in più	»	0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a giorni quindici	»	0,30

ALLEGATO *B*

ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER LE PROVE D'ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta è intesa ad accertare, nei candidati, le conoscenze e gli orientamenti sugli attuali problemi della scuola e, in particolar modo, sulle finalità formative e di specifica preparazione culturale degli istituti dell'ordine classico, scientifico e magistrale e sulle prospettive di questo tipo di scuola nella riforma dell'ordinamento scolastico secondario. Il candidato farà riferimento alla sua concreta esperienza di insegnante e, se opportuno, alla recente bibliografia relativa alle strutture scolastiche, alle finalità educative, alle metodologie didattiche.

PROVA ORALE

Il candidato dovrà mostrare di possedere non solo una aggiornata preparazione relativa alle discipline che insegna e ai connessi problemi didattici ma una sufficiente conoscenza dei problemi culturali e didattici inerenti al quadro disciplinare della scuola che aspira a dirigere.

Al candidato dovranno essere noti i problemi relativi alla legge n. 477/1973 e ai decreti delegati, in particolare quelli attinenti al funzionamento degli organi collegiali (decreto del Presidente della Repubblica n. 416/1974), allo stato giuridico del personale direttivo e docente (decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974), alla sperimentazione e aggiornamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974), allo stato giuridico del personale non insegnante (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974). Di questa normativa egli dovrà cogliere le motivazioni e dare un meditato giudizio sulle esperienze che sono state fatte (norme di esecuzione, prospettive, difficoltà, ecc.).

Sarà richiesto un maturo approfondimento sul ruolo, il significato e le funzioni del preside del nuovo sistema scolastico; sulla sua posizione nei confronti delle strutture dell'amministrazione, degli organi di governo della scuola, degli enti locali; sui compiti di promozione e di coordinamento, che al preside spettano dell'attività educativa (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/ 1974); sull'aggiornamento (e autoaggiornamento) del dirigente scolastico e dei docenti, sulla sperimentazione.

Potranno inoltre costituire oggetto della prova i seguenti argomenti:

1) la Costituzione italiana e la scuola;

2) il concetto di educazione come correlazione di formazione e di istruzione. I fini dell'educazione e della scuola nella società contemporanea. Rapporto tra formazione generale e formazione professionale;

3) problemi psicopedagogici dell'educazione;

4) i rapporti educativi: educatore-educando; famiglia-scuola; scuola-società;

5) teoria e strutture dell'apprendimento scolastico;

6) metodologie e tecniche dell'insegnamento. Ricerca didattica e premesse teorico-epistemologiche per una corretta applicazione del metodo interdisciplinare;

7) il problema della valutazione: criteri, metodo e tecniche;

8) aspetti e problemi dell'educazione permanente;

9) gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali della contabilità dello Stato;

10) alcune norme di protezione antinfortunistica.

ALLEGATO 1

CONCORSO A PRESIDE
PER L'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE

SCHEDA PERSONALE

Spazio riservato all'ufficio

Sezione I (da compilare a cura del candidato)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

P	1	3	0

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile ☐ Femminile ☐

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/piazza . . . . numero . . .

c.a.p. (2) . . . . comune . . . . provincia . . . . .

Sezione II (riservata all'ufficio)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

. . . .
Descrizione in chiaro

P	1	3	0

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile ☐ Femminile ☐

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/piazza . . . . . numero . .

c.a.p. (2) . . comune . . . provincia . . . .

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).
(2) Per le città con codici di avviamento postale (c.a.p.) per zona, indicare quello specifico della via.

(1252)

Concorsi, per titoli ed esami, a centosettanta posti di preside negli istituti tecnici

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazione, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928;
Vista la legge 2 giugno 1981, n. 271;
Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;
Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1983 con il quale vengono stabiliti gli orientamenti programmatici delle prove di esame dei concorsi a preside negli istituti tecnici ed i titoli valutabili con le relative tabelle di valutazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside, relativi alle disponibilità esistenti al 10 settembre 1985 e 10 settembre 1986, negli istituti tecnici così distinti:

istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo	posti	80
istituti tecnici femminili	»	5
istituti tecnici agrari . .	»	4
istituti tecnici nautici	»	7
istituti tecnici industriali .	»	73
istituti tecnici aeronautici	»	1

Al numero dei posti messi a concorso vanno aggiunti quelli che si renderanno comunque vacanti e disponibili al 10 settembre 1985 ed al 10 settembre 1986, tenuto conto di eventuali riduzioni per effetto di richieste di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 15 della legge n. 477 del 30 luglio 1973.

Art. 2.

Istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo

Al concorso a ottanta posti di preside negli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico. Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

Al medesimo concorso sono anche ammessi se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purchè abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo.

Art. 3.

Istituti tecnici femminili

Al concorso a cinque posti di preside negli istituti tecnici femminili possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico. Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici femminili oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

Al medesimo concorso sono anche ammessi se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti tecnici femminili abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per la agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purchè abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti tecnici femminili.

Art. 4.

Istituti tecnici agrari

Al concorso a quattro posti di preside negli istituti tecnici agrari possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato 1);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico. Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengono ai ruoli degli istituti tecnici agrari (Consiglio di Stato - sezione VI - decisione n. 223/82 del 4 dicembre 1981).

Art. 5.

Istituti tecnici nautici

Al concorso a sette posti di preside negli istituti tecnici nautici possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato 1);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico. Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici nautici (Consiglio di Stato - sezione VI - decisione n. 223/82 del 4 dicembre 1981).

Art. 6.

Istituti tecnici industriali

Al concorso a settantatre posti di preside negli istituti tecnici industriali possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato 1);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico. Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici industriali (Consiglio di Stato - sezione VI - decisione n. 223/82 del 4 dicembre 1981).

Art. 7.

Istituti tecnici aeronautici

Al concorso ad un posto di preside negli istituti tecnici aeronautici possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato 1);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico. Si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici aeronautici (Consiglio di Stato - sezione VI - decisione n. 223/82 del 4 dicembre 1981).

Art. 8.

Disposizioni comuni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissione ai concorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti in cariche p esso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio pres ato presso l'Università italiana per stranieri;

ai sensi dell'art. 2 della legge 10 giugno 1982, n. 349, il periodo di aspettativa per servizio militare di leva di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al presente bando sono, altresì, da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si ri eriscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

Art. 9.

Titoli e prove d'esame

Del presente decreto fanno parte integrante gli orientamenti programmatici per le prove d'esame (allegato *A*) e i titoli valutabili ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli (allegato *B*) stabiliti con decreto ministeriale 15 novembre 1983.

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le precisazioni del successivo art. 12 del presente decreto.

I titoli in questione debbono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità ed uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di 100 punti, dei quali 20 da assegnare ai titoli (12 per i titoli di servizio e 8 per quelli di studio e cultura), 40 alla prova scritta e 40 a quella orale.

Le prove di esame consistono in una prova scritta ed in una prova orale, e si svolgeranno in Roma.

Il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 1° ottobre* 1984.

I candidati dovranno presentarsi, nei locali in cui si svolgeranno le prove, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio minimo di 28/40.

Art. 10.

Domande di ammissione - Termine - Esclusioni

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 11, integrata dalla scheda personale (facsimile allegato 2) che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata, deve essere inviata con raccomandata, insieme ai titoli (comprese le pubblicazioni) e ai documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi e quelli che si trovino nelle condizioni di cui gli articoli 36 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Art. 11.

Modalità per la presentazione delle domande e delle schede personali

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati e la data d inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Coloro che avendone i prescritti requisiti intendano concorrere per la presidenza di più tipi di istituti devono presentare distinte domande di ammissione corredate da altrettante schede personali.

In caso di più domande, una sola dovrà essere corredata da documenti tutti in bollo; ogni altra dovrà avere a corredo le fotocopie della documentazione, con l'indicazione della domanda cui è allegata la documentazione in bollo.

In mancanza di chiara indicazione, in ciascuna domanda, del tipo di istituto per il quale si intende concorrere il candidato sarà ammesso soltanto al concorso per la presidenza del tipo di istituto tecnico in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati nel precedente art. 10;

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. È fatto, inoltre, obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso in cui il candidato sia preside incaricato;

i) il candidato che intenda sostenere le prove relative all'ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano con particolare riguardo all'ordinamento scolastico, al fine di beneficiare dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, deve farne esplicita richiesta in ognuna delle domande di concorso presentate.

La scheda personale che fa parte integrante della domanda, deve essere compilata, su fotocopia dell'allegato n. 2, nella sola parte riservata al candidato. Il codice meccanografico corrispondente al tipo di concorso al quale si intende partecipare va trascritto sull'anzidetta scheda rilevandolo dall'allegato n. 3. In caso di difformità tra scheda e domanda si terrà conto delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Art. 12.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica con l'indicazione del voto di laurea: qualora dal diploma non risulti la votazione il candidato presenterà anche il relativo certificato rilasciato dall'università o dall'istituto superiore;

2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornata con

i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando. Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perchè il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione ai concorsi, rilascerà, a richiesta dell'interessato, un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare altresì le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

4) attestazione del provveditore agli studi, sulla base degli atti d'ufficio, circa gli eventuali provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare a carico dell'istante;

5) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre per documentare gli *status* di cui all'art. 8 del presente bando;

6) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 9 di questo decreto;

7) un breve *curriculum* in carta semplice firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta;

8) elenco, firmato dal candidato, in triplice copia, su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

9) un elenco in triplice copia, su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate in tante copie quante sono le domande di partecipazione ai concorsi. Non saranno prese in considerazione le opere dattiloscritte o manoscritte né le bozze di stampa; le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate;

10) certificato di abilitazione comprovante il diritto al passaggio al tipo di istituto cui si riferisce il posto direttivo al quale si aspira;

11) i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori di convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato debbono certificare la votazione di 7/10 richiesta per la loro partecipazione ai concorsi di cui agli artt. 2 e 3 del presente bando.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili, nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 9 e 13 del presente bando devono essere prodotti in originale o in copia autenticata.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dall'autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, attività prestate negli organi collegiali di vario livello, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato, con esclusione delle pubblicazioni, redatto in altra lingua. Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, né saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ed eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto la preferenza prevista dall'art. 13, quarto comma, del bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 13.

Commissione - Graduatoria - Nomine ed assegnazione di sede

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

La graduatoria generale di merito dei concorsi, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove di esame una votazione di almeno 56/80, con non meno di 28/40 in ciascuna prova, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quelle dei vincitori saranno formate in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze messe a concorso.

È esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente, o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 14.

Ritiro documenti, titoli o pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni dovranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega autenticata nella firma, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre

ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito dei concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addí 26 maggio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1984
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 61

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Il candidato affronterà un tema che gli consenta di esprimere i propri orientamenti sulle finalità formative e sociali di un istituto tecnico, con particolare riferimento all'indirizzo di questo, e sui mezzi di direzione ed organizzazione dello stesso, nonché su quelli didattico-pedagogici, più idonei in relazione ai fini generali, ma anche in rapporto alle esigenze e prospettive del mondo della tecnica e del lavoro.

PROVA ORALE

Il candidato, sulla base di personali interessi culturali, degli studi compiuti e dell'attività di insegnamento, dovrà dimostrare di conoscere e possedere quanto si richiede per l'azione direttiva di un istituto tecnico - dell'indirizzo in specie, per il quale è bandito il concorso -, con strutture e fini propri di istruzione e formazione (biblioteche, aziende, officine, laboratori, sussidi audiovisivi ecc. in funzione di una comunità educante ed autoeducante) in dimensioni sociali e in rapporti di democrazia.

Sulla scorta della propria esperienza, per quanto concerne le funzioni degli organi collegiali scolastici, dovrà dar prova di conoscere la problematica attuale in merito all'impostazione formativo-educativa più efficace della scuola, quale centro di incontro e di elaborazione di apporti umani e civili di vario livello e di diversa qualificazione, e in merito alla gestione partecipativa di essa.

La prova orale dovrà tendere anche all'accertamento della conoscenza della legislazione e degli ordinamenti scolastici vigenti, con speciale riferimento al tipo di istituto tecnico per la cui presidenza si concorre.

Essa verterà pure sulla struttura e sul ruolo degli organi collegiali scolastici e sullo stato giuridico del personale della scuola.

Inoltre potranno costituire oggetto della prova i seguenti temi:

1) la Costituzione italiana e la scuola;
2) problemi psicopedagogici dell'educazione;
3) orientamento scolastico e scelte operative;
4) preparazione alla professione e formazione del cittadino;
5) rapporto tra formazione generale e formazione professionale;
6) rapporto tra programmazione economica e specializzazioni professionali;
7) metodologie e tecniche dell'insegnamento, interdisciplinarità, sperimentazione, tempo pieno, valutazione degli alunni;
8) aggiornamento ed autoaggiornamento dei docenti;
9) aspetti e problemi dell'educazione permanente;
10) gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali di contabilità dello Stato.

Il candidato dovrà dare altresì prova di conoscere la problematica e le esigenze d'ordine organizzativo, funzionale, amministrativo del tipo di istituto tecnico per il quale concorre e degli altri istituti per i quali abbia diritto di passaggio e, in particolare:

a) norme di protezione antinfortunistica;

b) criteri di direzione e di gestione delle aziende annesse agli Istituti;

c) convenzioni per la gestione di apparecchiature concesse in uso agli istituti da aziende o enti pubblici e privati;

d) convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di addestramenti particolari.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — SERVIZIO
(Massimo punti 12)

1) Per ogni anno di servizio prestato come professore dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 0,50.

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato come professore dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali di istruzione secondaria di I grado o dei ruoli dei docenti diplomati.

2) Per ogni anno di servizio prestato quale preside di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di I grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 1,20.

3) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside incaricato negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 1,60.

Il punteggio sopraindicato è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti statali di istruzione secondaria di I grado.

4) Per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata in istituti di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 0,60.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di I grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche in casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi

5) *a*) Per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati consigli di presidenza: punti 0,40.

b) Per ogni anno di incarico di membro della giunta esecutiva del Consiglio di istituto del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione o dei cessati consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica: punti 0,25.

c) Per ogni anno di incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del consiglio di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei comitati per la valutazione del servizio del personale insegnante o della commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932: punti 0,15.

I punteggi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina in ruolo o con esonero dall'insegnamento; i punteggi non sono cumulabili tra loro sempreché riguardino il medesimo anno scolastico.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso nel ruolo di appartenenza.

Il servizio prestato all'estero presso gli Istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi d'istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a 6 mesi.

B. — TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA
(Massimo punti 8)

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode	punti 2
con voti 110/110	» 1,60
con voti da 99 a 109/110	» 1,20
con voti da 88 a 98/110	» 0,40
per ogni altra laurea	» 0,40

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani e stranieri e riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno: punti 0,20.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di II grado (compreso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo): punti 1.

Per la stessa cattedra (tabella classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di I grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per ogni abilitazione conseguita (esclusa quella corrispondente alla classe di concorso cui è ricondotto l'insegnamento di titolarità): punti 0,20.

5) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per « merito distinto » riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per esami e titoli: punti 0,50.

Per analoghi concorsi di « merito distinto » riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di I grado la valutazione è ridotta alla metà.

6) Per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di II grado, per ciascuna: punti 1,70.

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di I grado.

7) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorso a posti di dirigente superiore e di ispettore tecnico periferico: punti 0,80.

8) Inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie: punti 0,80.

9) Maturità in concorsi universitari o libera docenza: punti 0,40 (tale punteggio non è cumulabile: si da luogo ad una sola valutazione).

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,20 per ogni anno accademico purchè di durata non inferiore, nel complesso, a 5 mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di punti 0,80.

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*, ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo per almeno 6 mesi per anno, punti 0,20 e fino ad un massimo di punti 0,80.

(Ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951 l'attività svolta in qualità di assistente volontario in presenza di certificato che attesti la qualifica di lodevole è valutata in ragione di un terzo).

12) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di punti 3,00.

DETRAZIONI

Dalla valutazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

Per sanzioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969 e purchè non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione):

per una censura	punti 0,40
per ogni censura in più	» 0,70
per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese	» 2,00
per ogni mese di sospensione in più	» 0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a giorni quindici	» 0,30

ALLEGATO 1

LAUREE PRESCRITTE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI PRESIDE

1) Istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo: qualsiasi laurea.

2) Istituti tecnici femminili: qualsiasi laurea.

3) Istituti tecnici agrari: lauree che consentono l'ammissione alle seguenti classi di concorso di materie tecniche (decreto ministeriale 3 settembre 1982):

XVI - chimica agraria;

LXXXIV - scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale;

LXXXVII - scienze naturali, entomologia patologica;

CXIV - fotografia, disegno topografico, costruzioni rurali meccanica agraria ed esercitazioni;

CXVI - zootecnica e scienza della produzione animale.

4) Istituti tecnici aeronautici: lauree che consentono l'ammissione alle seguenti classi di concorso di materie tecniche:

I - aerotecnica o costruzioni aeronautiche;

XVIII - circolazione aerea e telecomunicazioni aeronautiche;

XLI - elettrotecnica;

XLIV - fisica;

LII - impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche;

LXXV meccanica, macchine e disegno;

LXXX navigazione aerea e meteorologia aeronautica.

5) Istituti tecnici nautici: lauree che consentono l'ammissione alle seguenti classi di concorso di materie tecniche:

XIX costruzioni navali e teoria della nave;

XLI - elettrotecnica;

XLIV - fisica;

LII - impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche;

LXXV - meccanica, macchine e disegno;

LXXXI - navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali.

6) Istituti tecnici industriali: lauree che consentono l'ammissione alle seguenti classi di concorso di materie tecniche:

I aerotecnica o costruzioni aeronautiche;

IX arte mineraria;

XV - chimica;

XVII chimica industriale;

XIX - costruzioni navali e teoria della nave;

XX - costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;

XL - elettronica;

XLI - elettrotecnica;

XLIV - fisica;

XLV - fisica, impianti nucleari e tecnologie relative;

LII - impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche;

LIV - informatica industriale;

LXXV - meccanica, macchine e disegno;

LXXVI - meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno;

LXXVII - merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno;

LXXVIII - mineralogia e geologia;

LXXIX - modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale;

C - tecnologia fotografica e cinematografica;

CI - tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole;

CII - tecnologia meccanica;

CIII - tecnologia meccanica dell'orologeria;

CIV - tecnologia meccanica, impianti di materie plastiche e disegno;

CV - tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno;

CVI - tecnologia meccanica, impianti metallurgici e disegno;

CX - tecnologia tessile e maglieria;

CXIV - topografia, disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni;

CXVI - zootecnica e scienze della produzione animale.

ALLEGATO 2

Spazio riservato all'ufficio

CONCORSO A PRESIDE NEGLI ISTITUTI TECNICI

SCHEDA PERSONALE

Sezione I (da compilare a cura del candidato)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

. . . .

Descrizione in chiaro — Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita — Nome

Data di nascita: Giorno, Mese, Anno

Provincia di nascita (1): Sigla

Sesso: Maschile ☐ Femminile ☐

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/piazza . . . . numero . . .

c.a.p. (2) . . . . comune . . . . provincia . . . . . .

Sezione II (riservata all'ufficio)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

. . . .

Descrizione in chiaro — Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita — Nome

Data di nascita: Giorno, Mese, Anno

Provincia di nascita (1): Sigla

Sesso: Maschile ☐ Femminile ☐

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/piazza . . . . numero

c.a.p. (2) . . comune . . . . provincia . . . .

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).
(2) Per le città con codici di avviamento postale (c.a.p.) per zona, indicare quello specifico della via.

ALLEGATO 3

CODICI MECCANOGRAFICI PER I CONCORSI A PRESIDE NEGLI ISTITUTI TECNICI

P070 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti tecnici commerciali, geometri, turismo.
P080 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti tecnici agrari.
P090 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti tecnici industriali.
P100 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti tecnici femminili.
P110 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti tecnici nautici.
P120 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti tecnici aeronautici.

(1253)

Concorsi, per titoli ed esami, a centoventiquattro posti di preside negli istituti professionali

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sui mandati amministrativi presso enti;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148, concernente l'aspettativa per mandato parlamentare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentica di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme sull'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni relative alle classi di abilitazione e alle classi di concorso a cattedra;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, con cui il governo e delegato all'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sulle norme regolanti lo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola statale;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, relativo al riordinamento delle carriere del personale direttivo e docente;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale dei dipendenti civili e militari dello Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928, riguardante le norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, di revisione della disciplina del reclutamento del personale docente direttivo;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 contenente le nuove classi di abilitazione e di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, art. 16, contenente la nuova normativa sul bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, art. 3, contenente il testo unificato in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195, articoli 5 e 6;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1983 con il quale vengono stabiliti gli orientamenti programmatici delle prove di esame dei concorsi a preside negli istituti professionali ed i titoli valutabili con le relative tabelle di valutazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside, relativi alle disponibilità esistenti al 10 settembre 1985 e al 10 settembre 1986 negli istituti professionali, così distinti:

istituti professionali per il commercio	posti	21
istituti professionali femminili .	»	2
istituti professionali alberghieri.	»	4
istituti professionali per l'agricoltura	»	6
istituti professionali per l'industria e l'artigianato.	»	87
istituti professionali per le attività marinare	»	4

Al numero dei posti messi a concorso vanno aggiunti quelli che si renderanno comunque vacanti e disponibili al 10 settembre 1985 e al 10 settembre 1986, tenuto conto di eventuali riduzioni per effetto di richieste di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 15 della legge n. 477 del 30 luglio 1973.

Art. 2.

Istituti professionali per il commercio

Al concorso a ventuno posti di preside negli istituti professionali per il commercio possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo un servizio di cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni per ogni anno scolastico. Si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali;

c) siano titolari di cattedra esistente presso gli istituti professionali per il commercio, oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedra di insegnamento presso gli istituti suddetti.

Sono altresì ammessi se in possesso dei requisiti elencati ai punti *a*) e *b*) coloro i quali abbiano appartenuto in passato ai ruoli dell'istruzione secondaria di secondo grado conservando titolo alla restituzione ai medesimi ruoli.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vicerettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati nazionali femminili dello Stato che, nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti professionali per il commercio, abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purché abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti professionali per il commercio.

Art. 3.
Istituti professionali femminili

Al concorso a due posti di preside negli istituti professionali femminili possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni per ogni anno scolastico. Si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali;

c) siano titolari di cattedra esistente presso gli istituti professionali femminili, oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedra di insegnamento presso gli istituti suddetti.

Sono altresì ammessi se in possesso dei requisiti elencati ai punti *a*) e *b*) coloro i quali abbiano appartenuto in passato ai ruoli dell'istruzione secondaria di secondo grado conservando titolo alla restituzione ai medesimi ruoli.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati nazionali femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti professionali femminili abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purché abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti professionali femminili.

Art. 4.
Istituti professionali alberghieri

Al concorso a 4 posti di preside negli istituti professionali alberghieri possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 9, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo un servizio di cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni per ogni anno scolastico. Si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali;

c) siano titolari di cattedra esistente presso gli istituti professionali alberghieri, oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedra di insegnamento presso gli istituti suddetti.

Sono altresì ammessi se in possesso dei requisiti elencati ai punti *a*) e *b*) coloro i quali abbiano appartenuto in passato ai ruoli dell'istruzione secondaria di secondo grado conservando titolo alla restituzione ai medesimi ruoli.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati nazionali femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti professionali alberghieri abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo purché abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti professionali alberghieri.

Art. 5.
Istituti professionali per l'agricoltura

Al concorso a sei posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato *C*);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni per ogni anno scolastico. Si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali;

c) siano titolari di cattedra esistente presso gli istituti professionali per l'agricoltura (Consiglio di Stato, sezione VI, decisione n. 223/82 del 16 aprile 1982).

Sono altresì ammessi se in possesso dei requisiti elencati ai punti *a*) e *b*) coloro i quali abbiano appartenuto in passato ai ruoli dell'istruzione secondaria di secondo grado conservando titolo alla restituzione ai medesimi ruoli.

Art. 6.

Istituti professionali per l'industria e l'artigianato

Al concorso a ottantasette posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato *C*);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni per ogni anno scolastico. Si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali;

c) siano titolari di cattedra esistente presso gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato (Consiglio di Stato, sezione VI, decisione n. 223/82 del 16 aprile 1982).

Sono altresì ammessi se in possesso dei requisiti elencati ai punti *a*) e *b*) coloro i quali abbiano appartenuto in passato ai ruoli dell'istruzione secondaria di secondo grado conservando titolo alla restituzione ai medesimi ruoli.

Art. 7.

Istituti professionali per le attività marinare

Al concorso a quattro posti di preside per gli istituti professionali per le attività marinare possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato *C*);

b) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni per ogni anno scolastico. Si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie e statali;

c) siano titolari di cattedre esistente presso gli istituti professionali per le attività marinare (Consiglio di Stato - Sez. VI - decisione n. 223/82 del 16 aprile 1982.

Sono altresì ammessi se in possesso dei requisiti elencati ai punti a) e b) coloro i quali abbiano appartenuto in passato ai ruoli dell'istruzione secondaria di secondo grado conservando titolo alla restituzione ai medesimi ruoli.

Art. 8

Disposizioni comuni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissione ai concorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi della legge n. 861 del 29 settembre 1964, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge n. 165 del 13 marzo 1958 e agli articoli 4 e 5 della legge n. 727 del 16 luglio 1960;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

il servizio prestato presso l'università italiana per stranieri ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181;

ai sensi dell'art. 2 della legge n. 349 del 10 giugno 1982, il periodo di aspettativa per servizio militare di leva di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

Art. 9.

Titoli e prove d'esame

Del presente decreto fanno parte integrante gli orientamenti programmatici per le prove d'esame (allegato *A*) e i titoli valutabili ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli (allegato *B*).

I titoli valutabili devono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le precisazioni del successivo art. 12 del presente decreto.

I titoli in questione devono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità ed uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale e si svolgeranno in Roma.

Il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 1° *ottobre* 1984.

I candidati dovranno presentarsi nei locali in cui si svolgeranno le prove, muniti di valido documento di riconoscimento.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di 100 punti, dei quali 20 da assegnare ai titoli (12 per titoli di servizio e 8 per quelli di studio e di cultura), 40 alla prova scritta e 40 a quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28 quarantesimi.

Art. 10.

Domanda di ammissione - Termine - Esclusioni

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 11, integrata dalla scheda personale (facsimile allegato *D*) che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata, deve essere inviata con raccomandata, insieme con i titoli, compresi le pubblicazioni e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione professionale, Divisione V, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi e quelli che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 36 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Art. 11.

Modalità per la presentazione delle domande e delle schede personali

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) attuale cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandanti indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonché l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati e la data d'inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) tipo di istituto alla cui presidenza aspirano.

Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare al concorso per la presidenza per più tipi di istituto, dovrà presentare una domanda per ogni tipo di istituto, corredata ognuna da una scheda personale.

In caso di più domande, a pena di nullità, una dovrà essere corredata da documenti tutti in bollo; ogni altra dovrà avere a corredo le fotocopie di tutta la documentazione, con l'indicazione della domanda cui è allegata la documentazione in bollo.

In mancanza di chiara indicazione, in ciascuna domanda, del tipo di istituto per il quale si intende concorrere, il candidato sarà ammesso soltanto al concorso per la presidenza del tipo di istituto professionale in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati nel precedente art. 10;

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

È fatto, inoltre, obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione professionale, Divisione V, qualunque cambiamento del proprio recapito. Diversamente il Ministero non assumerà alcuna responsabilità per le comunicazioni relative al concorso. Il Ministero declina infine ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi in occasione dell'incontro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi, nel caso in cui il candidato sia preside incaricato;

i) il candidato che intenda sostenere la prova relativa all'ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano con particolare riguardo all'ordinamento scolastico, al fine di beneficiare dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, deve farne esplicita richiesta in ognuna delle domande di concorso presentate.

La scheda personale, che fa parte integrante della domanda, deve essere compilata su fotocopia dell'allegato « D » nella sola parte riservata al candidato. Il codice meccanografico corrispondente al tipo di concorso al quale si intende partecipare va trascritto sulla anzidetta scheda rilevandolo dall'allegato E. In caso di difformità tra scheda e domanda si terrà conto delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Art. 12.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con la osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica con l'indicazione del voto di laurea: qualora dal diploma non risulti la votazione il candidato presenterà anche il relativo certificato rilasciato dall'università o dall'istituto superiore;

2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione ai concorsi, rilascerà a richiesta dell'interessato un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare altresì le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

4) attestazione del provveditore agli studi che sulla base degli atti d'ufficio non risultino a carico dell'istante provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare;

5) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre per documentare gli *status* di cui all'art. 8 del presente bando;

6) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 9 di questo decreto;

7) un breve *curriculum* in carta semplice, firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché della attività didattica e culturale svolta;

8) elenco, firmato dal candidato, in triplice copia, su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

9) un elenco in triplice copia, su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate in tante copie quante sono le domande di partecipazione ai concorsi presentate. Non saranno prese in considerazione le opere dattiloscritte o manoscritte nè le bozze di stampa; le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate;

10) il certificato di abilitazione (ove richiesto) per ottenere il passaggio al tipo di istituto cui si riferisce il posto direttivo al quale aspirano;

11) i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori di convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato devono certificare la votazione di sette decimi richiesta per la loro partecipazione ai concorsi di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente bando.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili, nei casi di parità di merito di cui agli articoli 9 e 13 del presente bando devono essere prodotti in originale o in copia autenticata.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dall'autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, attività prestate negli organi collegiali di vario livello, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato con esclusione delle pubblicazioni, redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o publicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che *potranno essere richiesti* per attestare soltanto la preferenza prevista dall'art. 13, quarto comma, del bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 13.

Commissione – Graduatoria – Nomine ed assegnazione di sede

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

La graduatoria generale di merito dei concorsi, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove di esame una votazione complessiva di almeno 56/80, con non meno di 28/40 in ciascuna prova, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quelle dei vincitori saranno formate in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze messe a concorso per ciascun anno.

I candidati che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'Amministrazione entro cinque giorni dalla data della prova orale sostenuta eventuali documenti preferenziali.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

È esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente, o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate sul «Bollettino Ufficiale» del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 14.

Ritiro documenti, titoli e pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni dovranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega autentica nella firma, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito dei concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1984
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 62

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

a) PROVA SCRITTA

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo agli istituti professionali, ai quali si riferisce il concorso, e ai mezzi per conseguirle (art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

Il candidato affronterà quindi un tema che gli consenta di esprimere i propri orientamenti sulle finalità formative e sociali di un istituto professionale, con particolare riferimento all'indirizzo di questo, e sui mezzi di direzione ed organizzazione dello stesso, nonché su quelli didattico-pedagogici più idonei in relazione ai fini generali, ma anche in rapporto alle esigenze e prospettive del mondo della tecnica e del lavoro.

b) Prova orale

Prendendo le mosse dalla discussione sulla prova scritta, l'accertamento sarà diretto alla:

1) Conoscenza della Costituzione repubblicana, degli ordinamenti statali e delle istituzioni scolastiche e formative.

2) Conoscenza della realtà scolastica italiana relativamente:

a) alle strutture (problemi dell'edilizia, del personale docente e non docente, stato giuridico ed economico, con specifico riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e 420, delle attrezzature, del governo della scuola nel quadro democratico e della partecipazione, con specifico riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416);

b) ai servizi socio-sanitari, culturali, assistenziali;

c) al posto della scuola secondaria superiore nell'intero sistema scolastico: ai suoi rapporti con la scuola dell'obbligo (problema dell'ampiezza dell'obbligo) con i corsi regionali di formazione professionale, con l'università, e con il mondo del lavoro (profili professionali e sbocchi occupazionali), anche nella prospettiva della educazione permanente e ricorrente;

d) ai programmi scolastici (conoscenza ed esame critico degli attuali curricula anche in rapporto alle esigenze del progresso scientifico e culturale, dello sviluppo tecnologico e dell'andamento della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi).

3) Conoscenza dei problemi della riforma della scuola secondaria superiore, specialmente dei problemi concernenti:

a) l'unitarietà del sistema fondato nella integrazione di formazione culturale e di formazione professionale di base (come e con quali strutture umane, professionali, materiali e organizzative ed entro quali limiti e con quali gradualità l'indirizzo unitario possa essere perseguito);

b) i criteri dell'articolazione del sistema in indirizzi e corsi;

c) i problemi delle uscite e degli sbocchi;

d) l'organizzazione della sperimentazione e delle attività elettive degli alunni;

e) il problema degli esami finali e della valenza dei titoli agli effetti professionali e dell'accesso ai corsi universitari.

4) Conoscenza dei problemi concernenti l'organizzazione del l'apprendimento con speciale riguardo a:

a) cenni di psicopedagogia e sociopedagogia con specifico riferimento all'età 14-19 anni;

b) problemi del rapporto educativo con specifico riferimento ai problemi del lavoro individualizzato e per gruppi ed ai problemi dell'autoformazione;

c) i problemi dell'interdisciplinarità e della unità dell'apprendimento;

d) l'organizzazione programmata e collegiale dell'insegnamento. La funzione dei collegi dei docenti di classe e di discipline generali;

e) i problemi didattici (orari, laboratori, biblioteche, palestre, libri di testo), sussidi (scelta ed uso);

f) i problemi della valutazione;

g) i problemi della vita della scuola e della disciplina come organizzazione di attività finalizzate.

5) Conoscenza dei problemi della conduzione amministrativa e contabile della scuola, nonché dei problemi amministrativi, economici, finanziari, attinenti alle attività ed eventuali aziende annesse.

Allegato *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. - Servizio

(Massimo punti 12)

1) Per ogni anno di servizio prestato come professore dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 0,50.

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato come professore dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali di istruzione secondaria di I grado e dei ruoli dei docenti diplomati.

2) Per ogni anno di servizio prestato quale preside di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di I grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 1,20.

3) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside incaricato negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 1,60.

Il punteggio sopra indicato è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti statali di istruzione secondaria di I grado.

4) Per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata in istituti di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 0,60.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di I grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1° che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche in casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

5) *a*) Per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati consigli di presidenza: punti 0,40.

b) Per ogni anno di incarico di membro della giunta esecutiva del consiglio di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione o dei cessati consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica: punti 0,25.

c) Per ogni anno di incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del consiglio di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei comitati per la valutazione del servizio del personale insegnante o della commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932: punti 0,15.

I punteggi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), e *c*) sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina in ruolo o con esonero dall'insegnamento; i punteggi non sono cumulabili tra loro semprechè riguardino il medesimo anno scolastico.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso nel ruolo di appartenenza.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi d'istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a 6 mesi.

B - Titoli di studio e di cultura

(Massimo punti 8)

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode: punti 2;

con voti 110/110: punti 1,60;

con voti da 99 a 109/110: punti 1,20;

con voti da 88 a 98/110: punti 0,40;

per ogni altra laurea: punti 0,40.

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani e stranieri e riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno: punti 0,20.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di II grado (compreso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo): punti 1.

Per la stessa cattedra (tabella,classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di I grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per ogni abilitazione conseguita (esclusa quella corrispondente alla classe di concorso cui è ricondotto l'insegnamento di titolarità): punti 0;20.

5) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per « merito distinto » riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per esami e titoli: punti 0,50.

Per analoghi concorsi di « merito distinto » riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di I grado la valutazione è ridotta alla metà.

6) Per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di II grado, per ciascuna: punti 1,70;

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di I grado.

7) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore e di ispettore tecnico periferico: punti 0,80.

8) Inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie: punti 0,80;

9) Maturità in concorsi universitari o libera docenza: punti 0,40.

(tale punteggio non è cumulabile: si da luogo ad una sola valutazione).

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,20 per ogni anno accademico purché di durata non inferiore, nel complesso, a 5 mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di: punti 0,80.

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera A, ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo per almeno 6 mesi per anno, punti 0,20 e fino ad un massimo di: punti 0,80.

(Ai sensi della legge 1340 del 23 novembre 1951 l'attività svolta in qualità di assistente volontario, in presenza di certificato che attesti la qualifica di lodevole è valutata in ragione di un terzo).

12) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di: punti 3,00.

DETRAZIONI

Dalla valutazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

Per sanzioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250 di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969 e purché non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione):

per una censura: punti 0,40;

per ogni censura in più: punti 0,70;

per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese: punti 2,00;

per ogni mese di sospensione in più: punti 0,80;

per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a giorni quindici: punti 0,30.

ALLEGATO *C*

LAUREE PRESCRITTE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI PRESIDE NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

1) Istituti professionali per il commercio: qualsiasi laurea.

2) Istituti professionali femminili: qualsiasi laurea.

3) Istituti professionali alberghieri: qualsiasi laurea.

4) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato: lauree che consentono l'ammissione alle seguenti classi di concorso di materie tecniche (decreto ministeriale 3 settembre 1982):

III - arte del tessuto;

VII - arte della grafica pubblicitaria;

VIII - arte della scenotecnia;

X - arte dei metalli e della oreficeria;

XV - chimica;

XVII - chimica industriale;

XX - costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;

XXIV - discipline geometriche, architettoniche ed arredamento;

XXVIII - disegno tecnico;

XXX - disegno e modellazione odontotecnico;

XL - elettronica;

XLIV - fisica;

LII - impianti elettrici e costruzioni elettro-meccaniche;

LXV - matematica e fisica;

LXXV - meccanica, macchine e disegno;

LXXVII - merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno;

LXXXVII - scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria e microbiologia;

C - tecnologia fotografica e cinematografica;

CII - tecnologia meccanica;

CV - tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno;

CVII - tecnologia odontotecnica;

CIX - tecnologia radiologica;

CX - tecnologia tessile e maglieria.

5) Istituti professionali per l'agricoltura:

XLIV - Fisica;

LXXXIV - scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale;

LXXXVII - scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria e microbiologia;

CXVI - zootecnica e scienza della produzione animale.

6) Istituti professionali per le attività marinare.

Lauree che consentono l'ammissioni alle seguenti classi di concorso di materie tecniche (decreto ministeriale 3 settembre 1982):

XIX - costruzioni navali e teoria della nave;

XL - elettronica;

XLI - elettrotecnica;

XLIV fisica;

LII - impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche;

LXXV - meccanica macchine e disegno;

LXXVI - meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno;

LXXXI - navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali;

CII - tecnologia meccanica.

ALLEGATO *D*

Spazio riservato all'ufficio

CONCORSO A PRESIDE NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

SCHEDA PERSONALE

Sezione I (da compilare a cura del candidato)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

. . . .
Descrizione in chiaro — Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita — *Nome*

Data di nascita: Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1): Sigla

Sesso: *Maschile* ☐ *Femminile* ☐

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/piazza . . . . numero . . .

c.a.p. (2) . . . . comune . . . . provincia . . . . .

Sezione II (riservata all'ufficio)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

. . . .
Descrizione in chiaro — Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita — Nome

Data di nascita: Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1): Sigla

Sesso: Maschile ☐ Femminile ☐

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/piazza . . . . numero . . .

c.a.p. (2) . . . . comune . . . . provincia . . . .

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).
(2) Per le città con codici di avviamento postale (c.a.p.) per zona, indicare quello specifico della via.

ALLEGATO *E*

CODICI MECCANOGRAFICI PER I CONCORSI A POSTI DI PRESIDE NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

P010 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

P020 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti professionali per il commercio;

P030 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti professionali femminili;

P040 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti professionali alberghieri;

P060 - Concorso ordinario a posti di preside di istituti professionali per l'agricoltura.

(1254)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651042/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411230841940)

L. 1.000